

3181/17 RG

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso introduttivo ed il provvedimento di assegnazione;
visto l'art. 415 c.p.c. ;
considerato il gravosissimo carico di ruolo complessivo;
tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;
rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo, nonché per la trattazione prioritaria dei procedimenti cautelari, dei procedimenti introdotti con il c.d. rito sommario Fornero e delle cause di licenziamento;
considerato che il ruolo del sottoscritto Magistrato si è aggravato ulteriormente in virtù della segnalazione di proposta di variazione tabellare urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa per il triennio 2014-2016, prot. n. 255 del 09.02.2016, che ha disposto:
a) la trasmissione al sottoscritto Magistrato di n. 120 procedimenti del ruolo della d.ssa Guglielmino, molti dei quali già fissati per la decisione in varie controversie complesse;
b) l'assegnazione nei primi due mesi in cui la variazione tabellare di cui sopra è divenuta esecutiva delle sopravvenienze soltanto tra tre giudici del lavoro (compreso il sottoscritto) anziché quattro, con conseguente notevole incremento dei procedimenti di nuova iscrizione a ruolo e delle incombenze processuali;
evidenziato che il ruolo del sottoscritto Magistrato si è ulteriormente aggravato, a causa della scopertura del 50% dell'organico dei Giudici del lavoro determinato dal trasferimento in altri Uffici della d.ssa Carlà (dal 10 gennaio 2017) e della d.ssa Guglielmino (dal febbraio 2017), che comporterà: a) quanto alle nuove iscrizioni, l'assegnazione a 2 soli Giudici del lavoro (compreso il sottoscritto), anziché a 4, dei procedimenti cautelari, dei reclami cautelari, dei procedimenti introdotti con il rito sommario Fornero ex art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92/2012, delle cause di opposizione all'ordinanza sommaria Fornero ex art. 1, comma 51 e ss., legge n. 92/2012 e delle cause di licenziamento (tutti procedimenti che i GOT, che sostituiranno la d.ssa Carlà e la d.ssa Guglielmino, non potranno trattare); b) quanto alle cause già pendenti, la ripartizione tra i 2 Giudici del lavoro rimasti (compreso il sottoscritto) dei procedimenti cautelari, dei reclami cautelari, dei procedimenti introdotti con il rito sommario Fornero ex art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92/2012, delle cause di opposizione all'ordinanza sommaria Fornero ex art. 1, comma 51 e ss., legge n. 92/2012 e delle cause di licenziamento ancora pendenti sui ruoli della d.ssa Carlà e della d.ssa Guglielmino (tutti procedimenti che i GOT, che sostituiranno la d.ssa Carlà e la d.ssa Guglielmino, non potranno trattare);

f

considerato infine che il ruolo del sottoscritto Magistrato si è ulteriormente aggravato a causa della scopertura del 50% dell'organico dei Giudici del lavoro (determinato appunto dal trasferimento in altri Uffici della d.ssa Carlà, dal 10 gennaio 2017, e della d.ssa Guglielmino, dal febbraio 2017) e dall'entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, in virtù del quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 11, comma 6, lett. a, punto 3), ai magistrati onorari in servizio non potranno più essere assegnati i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatori, con la conseguenza che i GOT hanno ritrasmesso al Presidente della I sez. civ. tutti i fascicoli loro assegnati iscritti dopo il 30.06.2017 per la riassegnazione ad un Giudice togato; ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo

FISSA

l'udienza del...19.6.2017...ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;
dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto a parte resistente, la quale dovrà costituirsi almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata;
visto l'art. 16 bis comma 9 d.l. n. 179/2012, ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almeno trenta giorni prima dell'udienza, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della natura e della complessità della controversia;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa...2.11.2017

IL GIUDICE
D. PELLEGRINO

M. M.

Depositato in Cancelleria
oggi...02.10.2017...

Il Funzionario Giudiziario
Salvatore Giannone

[Handwritten signature]